

Consiglio Nazionale degli Ingegneri

Seminario

“La gestione dei residui attivi del CNI e degli Ordini Provinciali. Evoluzione di contesto e scenari emergenti”.

Roma, 3 dicembre 2010

ore 9:30

Hotel Quirinale Via Nazionale, 7

Intervento dell'Avv. Federico Lucarelli

(Studio Legale Lucarelli – Roma)

Esperto in materia di Ordinamenti Professionali

Seconda relazione **“La quota associativa per il singolo Professionista: doveri dell'iscritto e opzioni disciplinari per inadempienza”**

A. Fonte dell'obbligo dell'iscritto all'Albo degli Ingegneri di versamento della “quota associativa” (tassa di iscrizione annuale).

Dall'esame della normativa costituente l'Ordinamento della professione di Ingegnere, si traggono 3 norme fondamentali:

A1) per quanto riguarda il **contributo annuale del CNI - Consiglio Nazionale Ingegneri**:

l'art. 18 del Regio Decreto 23 ottobre 1925 n. 2537 “Regolamento per la professioni di Ingegnere” dispone: “...*le spese per il funzionamento della Commissione Centrale (oggi Consiglio Nazionale dopo la modifica alla denominazione avvenuta in base all'art. 2 del D.L.P. 21 giugno 1946 n. 4) sono proporzionalmente sostenute da tutti gli Ordini Professionali in ragione del numero degli iscritti. L'ammontare delle spese viene determinato dalla Commissione Centrale (ora Consiglio Nazionale) la quale cura anche la ripartizione di esso tra i vari Consigli dell'Ordine, a norma del comma precedente e detta le modalità per il versamento della quota spettante ciascun Consiglio dell'Ordine. I Consigli dell'Ordine possono stabilire nei propri regolamenti interni un apposito contributo speciale a carico di tutti gli iscritti per le spese di cui al presente articolo*”.

Tale norma è la fonte primaria specifica per l'Ordinamento degli Ingegneri, applicativa del più generale disposto di cui all'art. **14 del D.Lgs. luogotenenziale 23 novembre 1944 n. 382**, che recita: “...*le Commissioni predette esercitano le attribuzioni stabilite dagli*

Ordinamenti professionali vigenti ed inoltre danno parere sui progetti di legge e di regolamento che riguardano le rispettive professioni e sulla loro interpretazione quando ne sono richiesti dal Ministro per la Grazia e Giustizia. Determinano inoltre la misura del contributo da corrisponderci annualmente dagli iscritti all'Albo per le spese del proprio funzionamento."

Tale ultima disposizione codifica il principio che i Consigli Nazionali - quali Enti pubblici nazionali non economici (vedi Corte Costituzionale Sentenza 24 ottobre - 3 novembre 2005 n. 405) che traggono la loro fonte primaria dall'art. 117, II comma, lett. g) della Costituzione (che riguarda la riserva di legislazione statale in materia di "Ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli Enti Pubblici Nazionali") e dall'art. 33 della Costituzione, riguardante il sistema statale di istruzione e di successiva abilitazione professionale - sono dotati di autonomia organizzativa e autarchia finanziaria, in quanto si auto-finanziano proprio con il sistema che andiamo descrivendo.

Dalla norma sopra indicata si traggono quindi i seguenti principi:

- a. viene riconosciuto al CNI un potere IMPOSITIVO di determinazione del contributo annuo;
- b. lo stesso deve essere proporzionalmente sostenuto dai Consigli degli Ordini Provinciali: cioè la tassa viene fissata con METODO IMPOSITIVO PROPORZIONALE a carico degli ORDINI PROVINCIALI, in ragione del NUMERO degli ISCRITTI/CONTRIBUENTI;
- c. il CNI detta le MODALITA' per il versamento del contributo per il suo funzionamento, riscosso dai Consigli degli Ordini Provinciali;
- d. i Consigli degli Ordini Provinciali, tenuto conto che sono investiti dalla legge del ruolo di riscuotere presso gli iscritti ai propri Albi anche il contributo per il CNI, possono a loro volta determinare, nell'ambito della potestà di quantificare il contributo annuale per il proprio funzionamento, anche la quota "aggiuntiva" che dovranno riversare al CNI.

Il POTERE IMPOSITIVO dei Consigli Nazionali era stato messo in discussione nel 2003, nell'ambito di una *querelle* sorta tra il Consiglio dell'Ordine Avvocati di Roma ed il CNF, in occasione del rifiuto da parte del primo di riscuotere per conto del secondo la quota di contributo ad esso spettante (per gli Avvocati iscritti all'Albo dei Cassazionisti, tenuto dal CNF). Su tale questione ha riferito il Ministro della Giustizia Castelli nella seduta della Camera del 18.3.2003, ribadendo l'esistenza della potestà impositiva dei Consigli Nazionali - legata al PRINCIPIO DI SOLIDARIETA' - e confermandone la piena conformità con il rispetto della RISERVA DI LEGGE di cui all'art. 23 COST, essendo una RISERVA DI LEGGE RELATIVA - che quindi consente ad altre FONTI SUBORDINATE ALLA LEGGE DI IMPORRE TRIBUTI, NEI LIMITI IMPOSTI DALLA FONTE PRIMARIA DI LEGGE)

A 2) in riferimento ai Consigli degli Ordini Provinciali:

In questo caso le norme di riferimento sono:

- 1) **l'art. 5 della L. 24 giugno 1923 n. 1395** che recita: "...*gli iscritti dell'Ordine eleggono il proprio Consiglio dell'Ordine ed esercitano le seguenti attribuzioni: Stabilisce il contributo annuo dovuto dagli iscritti per sopperire alle spese di funzionamento dell'Ordine, amministra i proventi e provvede alle spese compilando il bilancio preventivo ed il conto consuntivo annuale.*";
- 2) **l'art. 37 del Regolamento del R.D. 2537/25** che dispone: "*il Consiglio dell'Ordine oltre alle altre funzioni attribuitegli dal presente regolamento da altre disposizioni legislative regolamentari: ... 4 determina il contributo annuale da corrispondersi per ogni iscritto per il funzionamento dell'Ordine ed eventualmente per il funzionamento della Commissione Centrale, nonché le modalità del pagamento del contributo.*"

Da tali disposizioni risulta che anche i Consigli Provinciali, che sono Enti Pubblici territoriali non economici, facenti parte della struttura ordinistica, hanno i seguenti poteri:

1. hanno **POTERE IMPOSITIVO**, cioè possono fissare una "**TASSA**" (**CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO**), cioè sono **dotati dal potere di determinare** l'importo del contributo annuale che ogni iscritto all'Albo deve versare; in riferimento a quanto già indicato nell'ultima parte dell'art. 18 RD 2537/1925, gli Ordini Provinciali possono **quantificare** detto importo, tenuto conto anche "dell'onere" ad essi imposto per il funzionamento del CNI;
2. determinano anch'essi **le modalità** del versamento che deve essere eseguito dai propri ISCRITTI/CONTRIBUENTI.

- 0 - 0 - 0 -

B. Effetti derivanti dall'inadempimento all'obbligo di versamento della "quota associativa" (tassa di iscrizione annuale).

Ciò chiarito, in ordine alla fonte che consente al CNI ed agli Ordini Provinciali di quantificare e richiedere secondo le modalità da essi stabilite i contributi per i funzionamenti dei rispettivi Enti, ci si deve soffermare sugli effetti legati al mancato versamento degli stessi.

B 1) Effetti per gli iscritti all'Albo morosi

A riguardo le norme fondamentali di riferimento sono le seguenti:

- **art. 2 l. 3 agosto 1949 n. 536** "*Tariffe forensi in materia penale e stragiudiziale e sanzioni disciplinari per il mancato pagamento dei contributi previsti dal D.Lgs. luogotenenziale 23 novembre 1944 n. 382*".
Tale norma dispone: "*...i contributi previsti dal D.Lgs. luogotenenziale 23 novembre 1944 n. 382 a favore dei Consigli degli Ordini e dei Collegi, anche se trattasi di contributi arretrati, devono essere versati nel termine stabilito dai Consigli medesimi. Coloro che non adempiono il versamento, possono essere sospesi*

dall'esercizio professionale, osservate le forme del procedimento disciplinare. La sospensione così inflitta non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio Professionale, quando l'iscritto dimostri di aver pagato le somme dovute".

- l'art. 50 del R.D. 2537/1925: *"Il rifiuto del pagamento del contributo di cui all'art. 37 ed eventualmente all'art. 18, dà luogo a giudizio disciplinare...";*

- art 43 del R.D. 2537/1925: *"Il Consiglio dell'Ordine è chiamato a reprimere, d'ufficio o su ricorso delle parti, ovvero su richiesta del pubblico ministero, gli abusi e le mancanze che gli iscritti abbiano commesso nell'esercizio della loro professione";*

- art 45 del R.D. 2537/1925: *Le pene disciplinari ...sono: "...a) l'avvertimento; b) la censura; c) la sospensione dell'esercizio della professione per un tempo non maggiore di sei mesi; la cancellazione dall'Albo...";*

- l'art. 2 del vigente Codice Deontologico, approvato nella seduta del CNI del 20.12.2007: *"L'appartenenza dell'Ingegnere all'Ordine Professionale comporta per lo stesso il dovere di collaborare Con il Consiglio dell'Ordine....L'ingegnere si adegua alle deliberazioni del Consiglio dell'Ordine se assunte nell'esercizio delle relative competenze istituzionali.....".*

Gli effetti derivanti dal mancato pagamento del contributo annuale da parte dell'iscritto possono essere così riassunti:

1) LA SOSPENSIONE PER MOROSITA' A TEMPO INDETERMINATO

Si attua attraverso un **PARTICOLARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE**. Ed infatti, in base al citato art. 2 della L. 536/1949, l'OMESSO VERSAMENTO riscontrato dall'Ordine Provinciale, consente di avviare un procedimento disciplinare secondo la normale procedura di cui agli Artt. 43-50 del RD 2537/1925, con la PARTICOLARITA' che il Consiglio dell'Ordine non avrà possibilità di decidere quale delle sanzioni applicare tra quelle previste dall'art. 45 del detto Regolamento Professionale, ma dovrà applicare la **PARTICOLARE SANZIONE** della **SOSPENSIONE A TEMPO INDETERMINATO**, prescritta dalla detta norma della L. 536/1949, che va intesa come integrativa della disciplina del RD 2537/1925.

Tali principi sono stati ribaditi dalla pronuncia delle **SS.UU Cassazione 21/11/1997, n. 11622**, nella vertenza tra il Cons Ord. Ing. MILANO C/ Ing. RUTA. La Corte si è pronunciata su un caso di CANCELLAZIONE di un iscritto MOROSO attuata senza la celebrazione di PROCEDIMENTO DISCIPLINARE, ma con l'adozione di un provvedimento di CANCELLAZIONE, adottato nell'ambito del procedimento amministrativo di REVISIONE ANNUALE ALBO, ai sensi dell'art. 22 del RD 2537/1925 che dispone: *"...Il Consiglio dell'Ordine, nel mese di gennaio di ogni anno, provvederà alla revisione dell'Albo apportandovi le varianti necessarie. I provvedimenti adottati saranno comunicati agli interessati..."*.

La Corte nello scrutinare il caso, ha ribadito la natura non AMMINISTRATIVA, ma DISCIPLINARE del PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO emanato a seguito dell'accertamento della MOROSITA' dell'ISCRITTO, ritenendo invalido il provvedimento di cancellazione assunto nell'ambito di ordinari procedimenti amministrativi di tenuta dell'Albo.

L'esito di tale particolare procedimento disciplinare **porta alla modificazione dello "status" professionale**, facendo transitare l'iscritto dalla pienezza dell'esercizio dei diritti ordinistici (dalla possibilità di svolgere l'attività professionale, al libero esercizio dei diritti di elettorato attivo e passivo – che sono interdetti ai "sospesi", come si trae dal comma III dell'art. 3 del DPR 8 LUGLIO 2005, N. 169 "Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi degli ordini professionali", che recita "...l'avviso di convocazione è spedito a tutti gli iscritti nell'Albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione...") ad una situazione di "congelamento", che impedisce, conseguentemente, anche il trasferimento presso altro Ordine Provinciale, come si trae dall'art. 24, lett. b) del RD 2537/1925, secondo cui l'istante deve dar prova "...di essere in regola con il pagamento del contributo di cui all'art. 37 ed eventualmente quello stabilito a norma dell'art. 18...".

Tale SOSPENSIONE PER MOROSITA' è senza TEMPO e può essere **revocata con provvedimento Presidenziale**, a fronte della prova del pagamento INTEGRALE dell'arretrato: ciò costituisce un'altra PARTICOLARITA' del procedimento disciplinare per morosità, dove una sanzione erogata dall'Organo Collegiale, il Consiglio dell'Ordine, viene invece revocata con provvedimento monocratico presidenziale.

II) EVENTUALE ULTERIORE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE PER LA REITERATA OMISSIONE CONTRIBUTIVA

Poiché la applicazione del procedimento disciplinare per morosità ha l'effetto di creare una SITUAZIONE NON RISOLUTIVA, nel senso che l'iscritto rimane tale, anche se privo di ogni diritto, CON CONSEGUENTI CRITICITA' legate alla sua permanenza nell'Albo, si potrebbe ritenere che LA REITERATA MOROSITA' possa qualificarsi come **UNA ULTERIORE ED AUTONOMA CONDOTTA CENSURABILE DA UN PUNTO DI VISTA DEONTOLOGICO** (VIOLAZIONE DOVERE DI COLLABORAZIONE ED ADEGUAMENTO ALLE DELIBERAZIONI DELL'ORDINE - tra cui rientra anche la delibera di determinazione del contributo annuale dell'iscritto – di cui ALL'ART. 2 DEL CODICE DEONTOLOGICO).

Tale interpretazione potrebbe dare avvio ad un secondo procedimento disciplinare, all'esito del quale si potrebbe pervenire anche alla irrogazione della sanzione disciplinare della CANCELLAZIONE.

DI TALE IPOTESI NON SI TROVA, TUTTAVIA, ALCUNA PRATICA APPLICAZIONE – che sembra anzi smentita dalla giurisprudenza domestica ordinistica – v. ad es. Cons. Naz. Forense 24.6.1999, n. 81; 27.5.2997; 12.5.1997; 20.7.1979) e per la risoluzione della problematica si dovrà probabilmente attendere **UNA RIFORMA LEGISLATIVA AD HOC DEGLI ORDINAMENTI PROFESSIONALI**.

Va chiarito che la sanzione della sospensione per morosità, come le altre "sanzioni ordinarie", dà diritto alla proposizione dei mezzi di impugnazione previsti

dall'Ordinamento Professionale e, in particolare, il ricorso al CNI, così come previsto dal D.M. Ministero Giustizia 1.10.1948 (Regolamento contenente le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi innanzi al CNI) ed eventualmente il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 17 del R.D. 2537/25, avverso le decisioni del CNI.

Poiché l'Ordinamento della categoria non prevede espressamente la provvisoria esecutorietà delle sanzioni disciplinari irrogate, al fine del loro consolidamento bisogna attendere lo spirare dei termini di impugnazione, ovvero il consolidarsi della sanzione nei successivi gradi di giudizio.

Risulta evidente, peraltro, che anche la pubblicità e le comunicazioni legate al provvedimento di sospensione debbano essere cronologicamente parametricate al "consolidamento" proprio della sanzione disciplinare.

In tal caso, una volta che la sanzione sia passata "in giudicato", l'Ordine può pubblicare, sia su documenti cartacei, che on line, le sanzioni disposte nei confronti dei loro iscritti, dandone comunicazione alle Pubbliche Amministrazioni ed ai privati che lo richiedono.

Ciò, come ha chiarito il Garante della Privacy, con parere pubblicato nella News Letter n. 225 del 6-12 settembre 2004, proprio in risposta ad una interrogazione avanzata dal CNI è conforme all'art. 61 del Codice della Privacy e risponde al principio di tutela degli utenti, che debbono conoscere l'esatto status professionale di un iscritto.

B 2) Effetti per gli Ordini Provinciali morosi del versamento della quota spettante al CNI.

Sotto tale secondo aspetto le norme di riferimento sono:

- il già citato **art. 18 del R.D. 23.10.1925 n. 2537**, laddove statuisce che: " *...le spese per il funzionamento della Commissione Centrale (ora CNI) sono proporzionalmente sostenute da tutti gli Ordini Professionali...* ";

- **l'art. 57 del detto R.D. 23.10.1925 n. 2537**, laddove dispone: " *...gli Ordini degli Ingegneri ...e i rispettivi Consigli sono sottoposti all'alta vigilanza del Ministero della Giustizia... il quale la esercita direttamente ovvero per il tramite dei Procuratori Generali presso le Corti di Appello e dei Procuratori del Re (oggi Procuratore della Repubblica). Il Ministro della Giustizia vigila alla esatta osservanza delle norme legislative regolamentari ed all'uopo può fare, direttamente ovvero a mezzo dei suddetti Magistrati, le opportune richieste ai singoli Ordini ed ai rispettivi Consigli. Il Ministro per la Giustizia, sentito il parere del Consiglio di Stato, può sciogliere il Consiglio dell'Ordine, ove questo, chiamato all'osservanza degli obblighi ad esso imposti, persista a violarli o a non adempierli ovvero per altri gravi motivi...* ".

Ora, dalle norme sopra indicate, si può dedurre che gli effetti derivanti da una morosità di versamento da parte degli Ordini Provinciali del contributo CNI sono i seguenti:

I) diritto del CNI di promuovere procedure per la **RISCOSSIONE COATTIVA** del credito vantato rispetto agli Ordini Provinciali e da essi non versato;

II). segnalazione al Ministero della Giustizia, quale Dicastero Vigilante degli Ordini professionali, riguardante eventuali Ordini Provinciali che non adempiano ai propri

obblighi di versamento del contributo CNI, andando perciò a violare la normativa e gli obblighi ad essi imposti dalla stessa. In tal caso, ove l'accertamento dimostri che vi sono state irregolarità nella esazione degli importi verso gli iscritti, ovvero negli adempimenti contabili e di bilancio o nelle procedure di "riversamento" al CNI, potrebbero integrarsi gli estremi affinché la Vigilanza avvii la procedura del **COMMISSARIAMENTO** dell'Ordine.

Terza relazione **"Gli strumenti per la riscossione coattiva del contributo dovuto al CNI e delle quote associative dovute all'Ordine"**.

Altro effetto che deriva dalla constatazione della morosità dell'iscritto all'Albo è quello dell'avvio della procedura di riscossione coattiva dei contributi non versati.

A riguardo, essendo la problematica particolarmente complessa, mi limiterò a tracciare solo il quadro normativo di riferimento ed a svolgere alcune sintetiche considerazioni sull'inquadramento e la natura giuridica dei rapporti nascenti nell'ambito del rapporto di riscossione coattiva tra CNI, Ordini Provinciali ed iscritto, quale contribuente debitore.

C.1) QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Sotto tale aspetto vengono in considerazione due norme fondamentali:

1) L. 8 agosto 1977, n. 585: "Esazione dei contributi per il funzionamento degli ordini degli ingegneri secondo le norme per la riscossione delle imposte dirette.

Articolo unico. - *Le tasse annuali di iscrizione e le eventuali arretrate che devono essere corrisposte dagli iscritti agli albi degli ingegneri di cui al regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, a norma degli articoli 7 e 14 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, sono riscosse ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, a richiesta dei consigli degli ordini provinciali e del consiglio nazionale degli ingegneri, secondo le modalità stabilite nel testo unico per la riscossione delle imposte dirette. L'esattore versa per il tramite del ricevitore provinciale agli ordini provinciali e al consiglio nazionale degli ingegneri le quote di contributi ad essi spettanti.*

2) L. 10 giugno 1978, n. 292⁽¹⁾ " Esazione dei contributi per il funzionamento dei consigli degli ordini e dei collegi professionali secondo le norme per la riscossione delle imposte dirette.

Articolo unico. - *Le tasse e i contributi stabiliti con legge o con delibera degli organi statutari competenti di ciascun ordine o collegio professionale, ivi compresi gli eventuali arretrati che devono essere corrisposti dagli iscritti agli albi degli ordini e collegi professionali, sono riscossi ai sensi dell'articolo 3 del testo unico della legge sui servizi della riscossione delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858. Detta riscossione avverrà tramite ruoli, a richiesta dei*

consigli degli ordini e dei collegi, secondo le modalità stabilite nel citato testo unico. L'esattore versa, per il tramite del ricevitore provinciale, agli ordini e collegi le quote di contributi ad essi spettanti.

Entrambe le norme sono pressoché IDENTICHE e dispongono che il RECUPERO dei CONTRIBUTI ANNUALI OMESSI dagli iscritti all'Albo sia effettuata CON **L'EMISSIONE DI RUOLI ESATTORIALI, TRAMITE I CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE**, ai sensi dell'art. 3 del DPR 15 MAGGIO 1963 N. 858 "TESTO UNICO DELLE LEGGI SUI SERVIZI DI RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE", poi modificato dal DPR 602/1973 e dal D.Lgs. 122/1999.

C.2 CONSIDERAZIONI GENERALI

In relazione allo scenario che emerge dalla normativa e dai vari ruoli assunti dal CNI e dagli Ordini Provinciali in merito al rapporto tributario connesso alla esazione del contributo annuale verso gli iscritti, si può osservare quanto segue.

Appare dalla corretta lettura del combinato disposto dell'art. 18 e 37 del RD 2537/1925 che:

- mentre la titolarità del credito (corrispondente all'importo dei contributi annuali di cui alla citata disposizione dell'art. 18) spetta certamente al CNI, sono gli Ordini Provinciali ad assumere, **nel rapporto tributario** di esazione dei detti contributi ordinistici, la veste di titolari del credito tributario nei confronti degli iscritti all'Albo e, in quanto tali, di unici soggetti legittimati alla richiesta di emissione dei relativi ruoli di riscossione, ai sensi dell'art. 10 del DPR 29.9.1973, n. 602 (in merito alla corretta ricostruzione delle parti del rapporto obbligatorio tributario, vedi tra le altre: Cass. 12.7.2006, n. 15849; Cass. 18.1.2006, n. 905; Cass. 2.5.2005, n. 9059). Una diversa lettura di tale normativa, basata sulla interpretazione letterale della norma della L. 585/1977 "...le somme sono riscosse....a richiesta dei consigli degli ordini provinciali e del consiglio nazionale degli ingegneri..." non appare in realtà praticabile, tenuto conto che il Consiglio Nazionale, come noto, non cura la tenuta dell'Albo e, pertanto, non può individuare con la dovuta precisione gli iscritti all'Ordine e quindi i soggetti debitori.

Ne consegue che gli Ordini Provinciali debbono intendersi nel rapporto giuridico tributario, creditori degli iscritti all'Albo, assumendo contestualmente la veste di debitori del CNI per gli importi equivalenti ai contributi di cui all'art. 18 RD 2537/1925, oggetto dei ruoli emessi.

Tale ricostruzione non lascia adito a possibilità per cui il CNI sia ritenuto obbligato a rivendicare nei confronti dei concessionari per la riscossione (oggi dall'Agente Unico della Riscossione, Equitalia) il versamento dei crediti corrispondenti ai "propri" contributi posti in esazione, posto che **il concessionario svolge il solo ruolo di mandatario all'incasso del titolare del ruolo** (Ordine Provinciale), il quale ultimo è l'unico legittimato a richiedere il rendiconto della esazione ed a sollecitare il riversamento di quanto riscosso, a favore proprio o di terzi beneficiari, quali il CNI (la giurisprudenza ha equiparato il concessionario della riscossione alla figura dell'"*adiectus solutionis causa*" di cui all'art. 1188 cc - v. Cass. 22.9.06 n. 21222; Cass. 28.1.2005, n. 1756 ha inoltre affermato: "...Nel caso di

*riscossione di un'entrata di un ente locale a mezzo dei ruoli del Servizio di riscossione dei tributi, legittimato passivo, nel giudizio di opposizione avverso la cartella esattoriale emessa dal concessionario, è soltanto il Comune e non anche il soggetto incaricato della riscossione, in quanto il **Comune è titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, mentre il concessionario può considerarsi un mero destinatario del pagamento, ma non è contitolare del diritto di credito...**)*.

Tale conclusione consente anche di interpretare correttamente il disposto della norma della L. 585/1977, secondo cui "...L'esattore versa per il tramite del ricevitore provinciale agli ordini provinciali e al consiglio nazionale degli ingegneri le quote di contributi ad essi spettanti...". Tale disposizione va pertanto letta nel senso che il "riversamento" al CNI dell'esattore, essendo quest'ultimo mandatario all'incasso del Consiglio Provinciale, **rappresenta adempimento per conto dell'Ordine Provinciale dell'obbligo di versamento dei crediti dovuti dallo stesso Ordine Provinciale al CNI**, ma non è idoneo a costituire una novazione del rapporto giuridico sostanziale di natura creditoria esistente tra CNI ed Ordine Provinciale. In tale situazione è evidente, quindi, che il CNI dovrà intrattenere i rapporti esclusivamente con gli Ordini Provinciali, mentre spetterà agli stessi, nell'ambito delle procedure di riscossione tributaria avviate, intrattenere i rapporti con l'Agente della riscossione, facendo valere i diritti e gli obblighi di tale rapporto di riscossione disciplinati dal D.Lgs 122/1999 (nonché dal D.Lgs 46/1999e dal DPR 602/1973).

Chiarito quanto sopra, è agevole rispondere all'ulteriore quesito in ordine alla legittimità o meno delle eccezioni più comunemente formulate dagli Ordini Provinciali in merito alla mancata riscossione da parte dei concessionari locali. Senza entrare nello specifico delle molteplici situazioni che possono presentarsi, ritengo che l'Ordine Provinciale possa legittimamente opporre al CNI il mancato versamento di contributi relativi ad alcuni iscritti, **solo nell'ipotesi in cui documenti (in via diretta, o tramite rendicontazione inviata per suo conto dai concessionari) che effettivamente alcuni iscritti, tempestivamente e regolarmente escussi, si sono resi effettivamente e definitivamente insolventi.** Il tal senso varrà la **COMUNICAZIONE DI INESIGIBILITA'** dell'Agente della riscossione di cui all'art. 19 D.Lgs 112/1999 e ss. In tale ipotesi, evidentemente, vi è un'obiettiva e documentata insolvenza dell'iscritto, che non è possibile far ricadere sull'Ordine Provinciale che, in caso contrario, sarebbe tenuto ad una iniqua garanzia del "riscosso per non riscosso", già abolita per i concessionari della riscossione con D.Lgs 22.2.1999 n. 37.